

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 347 in data 9 luglio 2021

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE HW STORAGE QNAP TS-453BE – 2G DDR3L SODIMM RAM PER LA UOG DI LECCO.

Il Direttore Generale

Richiamata:

- la Determinazione del Direttore Generale n. 129 del 29/03/2019 avente per oggetto “Fornitura soluzione hardware di backup UOG di Lecco – aggiudicazione definitiva”, con la quale si aggiudicava la fornitura della soluzione hardware di backup così composta:
 - n. 1 QNAP TS-453BE – 2G o equivalente;
 - n. 4 HDD WD RED PRO 6TB o equivalente;
 - n. 4 Verbatim STORE’N GO 4TB o equivalente;
- al fornitore Project Informativa S.r.l. - Via C. Cattaneo n. 6 – Stezzano (BG) -P.I. 02006010165;

Considerato che:

- lo STORAGE QNAP TS-453BE – 2G DDR3L SODIMM RAM è utilizzato per eseguire il backup giornaliero e mensile dei server virtuali presso la UOG di Lecco;
- la garanzia del citato storage è scaduta nel mese di aprile 2021;
- contattato dagli uffici aziendali preposti, l’operatore economico Project Informativa S.r.l. con sede Via C. Cattaneo n. 6 – Stezzano (BG) – P.I. 02006010165, ha presentato la propria offerta economica (acquisita al prot. n. 13481 del 07/06/2021) relativa al servizio triennale di manutenzione HW STORAGE QNAP TS-453BE – 2G DDR3L SODIMM RAM, con decorrenza dalla data di attivazione, per un importo di spesa pari a 540,00 euro oltre IVA di legge;
- il suddetto importo risulta congruo e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;
- l’entità e la natura del servizio *de quo* consentono di disporre la procedura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i. nonché dell’art. 11 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- la procedura sarà svolta utilizzando la Piattaforma Sintel, nel rispetto delle Direttive regionali alle ALER, prevedendo la conferma dell’offerta da parte dell’operatore economico;

Richiamati:

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recita “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice”;
- l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione,

dell'affidamento e dell'esecuzione;

- l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 139.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui al sopra richiamato art. 30 del Codice;

Richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:

- al comma 7 stabilisce che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- al comma 12 prevede che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;

Preso atto che l'Ufficio Appalti avvierà tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'affidatario del servizio di che trattasi;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Appalti e Contratti nonché Vicario dell'Area Affari Generali, dr.ssa Claudia Conti, e il visto del Dirigente dell'Area Amministrativa, dr.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del servizio oggetto del presente atto la dr.ssa Silvia Chiodi;
2. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i., con richiesta di conferma offerta tramite Piattaforma SINTEL, all'operatore economico Project Informatica S.r.l. - Via C. Cattaneo n. 6 – Stezzano (BG) - P.I. 02006010165, del servizio triennale di manutenzione HW STORAGE QNAP TS-453BE – 2G DDR3L SODIMM RAM, con decorrenza dalla data di attivazione, per un importo di spesa pari a 540,00 euro oltre IVA di legge;
3. di disporre che, acquisita la conferma dell'offerta, la presente sia da intendersi quale aggiudicazione definitiva;
4. di dare atto che la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con le clausole generali date dal rispetto di quanto contenuto nell'offerta del suddetto operatore;
5. di demandare al RUP le attività necessarie e conseguenti all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)